



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

Data 30-04-2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:30** e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capula Antonio Maria	P	Carboni Marco Salvatore	P
Sini Valeria	P	Lepori Marzia	P
Murrone Gianluca	A	Loriga Emanuela	P
Lorenzoni Grazia	A	Cuccureddu Angelo Francesco	A
Posadino Raffaella	P	Tirotto Maria Lucia	A
Capula Antonello	P	Suzzarellu Giovanni Antonio	A
Fiori Roberto	P	Pinna Giovanni	A
Lorenzoni Angelo	A	Frassetto Maria Speranza	A
Corso Giuseppe	P		

Presenti	9	Assenti	8
-----------------	----------	----------------	----------

Sotto la presidenza del Sindaco **Capula Antonio Maria**;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale **Anna Maria Giulia Pireddu**.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

La proposta è illustrata dal Sindaco, che trova la sua principale ragione nell'esigenza di applicare il nuovo metodo tariffario di ARERA il cd. MTR-2.

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Visto il vigente regolamento TARI.

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di "Telefisco 2021", ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

che secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "rifiuti urbani" a livello comunitario, stabilendo che essa include:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno

riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, il quale interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrino tra i rifiuti urbani *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* e, in quest'ultimo, oltre a non essere previste le attività industriali, non sono indicate neppure le attività agricole;

che tra le attività agricole rientrano anche le attività connesse indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile e sono le seguenti:

- a) commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
- b) attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
- c) attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
- d) ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

che le attività connesse producono, obiettivamente, oltre ai rifiuti agricoli anche frazioni di rifiuto urbano, e che allo smaltimento di tale tipologia di rifiuto dovrebbe provvedere in via autonoma il titolare dell'attività.

Ritenuto opportuno riconoscere la possibilità ai titolari di attività connesse all'agricoltura, che non vogliono affrancarsi totalmente dal servizio pubblico provvedendo autonomamente allo smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto, di continuare ad utilizzare il servizio comunale.

Ravvisata la necessità di introdurre per tali tipologie di utenze, comunque, un abbattimento forfetario analogamente a quanto previsto per tutti i soggetti che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti urbani nei medesimi locali.

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che recepisca le varie modifiche introdotte.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*.

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 30-04-2022 COMUNE DI CASTELSARDO

per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Vista la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”.

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani?*”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30.03.2022 che ha individuato lo “Schema I” quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*”;

l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

l'articolo 3, comma 5-*quinqüies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Udito l'intervento dell'assessore al bilancio **Loriga** in ordine, soprattutto, alla esigenza di un testo "nuovo" che sostituisce integralmente quello precedente per l'esigenza di renderlo chiaro e intellegibile.

Il consigliere **Fiori** interviene per sottolineare che il nuovo regolamento TARI mette nero su bianco la possibilità per le utenze non domestiche di essere esonerate dal tributo qualora si occupino di smaltire tutte le frazioni in autonomia, sganciandosi dal servizio comunale; definisce, inoltre, le agevolazioni connesse agli agriturismo e alle attività connesse all'agricoltura.

L'assessore **Loriga** propone un emendamento al testo della proposta ed in particolare di aggiungere al punto 2 del dispositivo, dopo il periodo "Di approvare il nuovo regolamento allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale" il seguente periodo "*e che sostituisce integralmente, dal 1° gennaio 2022, il regolamento TARI approvato con delibera del C.C. n. 48 del 30/09/2020, modificato con delibera del C.C. n. 20 del 25/06/2021*".

La proposta di emendamento è approvato con votazione favorevole all'unanimità.

Non essendovi altri interventi il presidente dispone per l'acquisizione delle dichiarazioni di voto.

Il capogruppo Carboni preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza e coglie l'occasione per ringraziare per il lavoro svolto e per formulare i migliori auguri alla nuova assessora al bilancio.

Quindi, viene messo in votazione il Regolamento TARI nella sua interezza.

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. Di dare atto che il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/06/2021 produce i propri effetti a tutto il 31.12.2021.
2. Di approvare il nuovo regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente, dal 1° gennaio 2022, il regolamento

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 30-04-2022 COMUNE DI CASTELSARDO

TARI approvato con delibera del C.C. n. 48 del 30/09/2020, modificato con delibera del C.C. n. 20 del 25/06/2021”.

3. Di prendere atto della scelta operata con la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30.03.2022 richiamata in premessa.
4. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
5. Di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 02-05-2022 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Anna Maria Giulia Pireddu
È stata comunicata, con lettera n. 7106 in data 02-05-2022 ai capigruppo consiliari	F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo, li 02-05-2022

Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu